



**American Express Services  
Europe Limited**

Sede per l'Italia con  
rappresentanza stabile  
Largo Caduti di El Alamein, 9  
00173 Roma  
Tel: + 39 06 722801  
Fax: + 39 06 722300

Roma, 10 maggio 2012

Spett.le  
Ministero dell'Economia e Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione V  
Ufficio IV  
Roma

c.a. Dott. Federico Luchetti

Inviato via email – anticipato via fax

**Oggetto: Osservazioni da parte di American Express Services Europe Limited, Sede per l'Italia al testo del decreto in pubblica consultazione "*Condizioni e requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento*"**

Nel ringraziare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Ministero") per l'opportunità concessa di formulare osservazioni sul testo del provvedimento, si riportano di seguito alcuni commenti e richieste di chiarimento in proposito.

Il decreto in pubblica consultazione "*Condizioni e requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento*" è teso a disciplinare taluni profili dell'attività degli "*agenti nei servizi di pagamento*".

In estrema sintesi, ci sembra che la questione più significativa sia quella della necessità di chiarire esattamente l'ambito di applicazione di questa disciplina. Come si vedrà dai commenti e chiarimenti richiesti, ove il decreto fosse applicabile alla generalità delle attività di agenzia in servizi di pagamento, ciò potrebbe portare a serissime conseguenze e ad ingiustificate preclusioni, anche rispetto alla normativa primaria in materia.

1



- Art. 2.1 *"E' agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari"*: bisognerebbe chiarire che l'attività riservata agli agenti è quella di "promozione e conclusione di contratti" e non quella di mera promozione. Nella Circolare n. 1 del 17 aprile 2003, in riferimento alla stessa espressione contenuta nell'art. 2 del d.m. 485/2001 sugli agenti in attività finanziaria, il MEF aveva stabilito che "nella previsione di detta disposizione rientrano sia gli agenti che su incarico dell'intermediario finanziario si limitano a promuovere contratti (art. 1742 del codice civile) sia gli agenti che, oltre a promuovere contratti, provvedono a concluderli su mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 del codice civile)." Tuttavia, a differenza che in passato, l'espressione "promuove e conclude contratti" adesso è contenuta innanzitutto nella normativa primaria (Art. 128-*quater* TUB) e dunque ci sembra che tale interpretazione estensiva della norma regolamentare non sia più applicabile e che, anzi, sia ora necessario distinguere tra attività di "promozione e conclusione di contratti" (che deve essere regolamentata) ed attività di mera "promozione" (che troverebbe il suo limite intrinseco nel fermarsi alla sola fase di commercializzazione pre-contrattuale e che, quindi, non è regolamentata).

- Art. 2.2 *"Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato"*: al fine di evitare ambiguità interpretative, appare necessario chiarire, da un lato, l'ambito del divieto, specificando che esso non si estende alla promozione e conclusione di contratti relativi a carte di credito e/o pagamento (ivi incluse carte del tipo *revolving*). Ciò poiché secondo la normativa prudenziale sugli istituti di pagamento anche le carte con pagamento a saldo presentano (residuali) profili di finanziamento (v. Sez. III, par. 3 delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento). Dall'altro lato occorre chiarire anche quale sia l'oggetto dell'attività preclusa agli agenti (chiarendo che per "operatività" non si intende la mera promozione e conclusione di contratti di credito bensì l'aver un ruolo attivo quale soggetto che concede il credito in proprio o in unione con altri, impiegando all'uopo le somme ricevute dalla clientela e/o sostenendo anche il relativo rischio imprenditoriale, *in primis* quello di credito).

Art. 4 *"Costituisce requisito per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall'intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio. L'Organismo individua gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionale"*: bisognerebbe chiarire che, in presenza di più intermediari mandanti, gli agenti possono frequentare un solo corso di formazione annuale curato da uno o più degli intermediari mandanti.

  
2



- Art. 5.1" *L'attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali*": riteniamo che non siano chiari la *ratio* e il contenuto della preclusione a svolgere attività di agenzia in servizi di pagamento al di fuori dei locali commerciali. Tale limitazione, peraltro, non è prevista dalla legge (art. 128-*quater*, comma 6, TUB) che delega il MEF a stabilire i requisiti e le condizioni per l'iscrizione alla sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria in considerazione del tipo di attività svolta. Facciamo rispettosamente notare che la creazione di tale preclusione costituirebbe una variazione sostanziale della norma di rango primario, piuttosto che una sua applicazione in sede di normativa secondaria.

Secondo indicazioni forniteci verbalmente da questo Ministero, il provvedimento sarebbe finalizzato a disciplinare unicamente l'attività svolta dai c.d. *money transfer* e non interesserebbe quindi gli agenti in attività finanziaria che prestino la loro attività nella promozione e conclusione di contratti, ad esempio, per la diffusione di strumenti di pagamento quali carte di pagamento e/o di credito.

Tuttavia, la bozza del decreto prevede che i servizi di pagamento siano quelli definiti ex art.1, comma 1, lettera b) e 2 comma 2, del d.lgs. 11/2010. L'art. 1, comma 1 lettera b) del d.lgs. 10/2010 prevede un elenco assai ampio dei servizi di pagamento ed include, tra gli altri, anche l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte e strumenti analoghi [*cf. lett b), punto 3.2* ] nonché l'emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento [*cf. lett b), punto 5*].

Orbene, ci sembra che il combinato disposto delle due disposizioni citate potrebbe significare che l'ambito di applicazione del decreto vada oltre quello dei soli operatori/esecutori di ordini di pagamento c.d. *money transfer* i quali, come è noto agiscono normalmente presso le proprie sedi e, particolare ancor più significativo, richiedono al cliente il versamento anticipato degli importi che saranno poi oggetto del trasferimento ( e, quindi, del servizio di pagamento).

Sembra pertanto alla scrivente che la lettera della norma, come proposta, possa portare alla (*indesiderata*) inclusione nel decreto anche dell'attività svolta da agenti di cui si avvalgono gli istituti di pagamento quali la scrivente, per la promozione e, ove concordato, la conclusione di contratti relativi a carte di credito/pagamento. Tali istituti di pagamento, che non possiedono la rete di sportelli tipica delle entità bancarie, utilizzano in maniera significativa delle reti di agenti per le attività di vendita e promozione dei propri prodotti e servizi.

Tali agenti, debitamente muniti delle qualifiche e iscrizioni ai sensi di legge, sono utilizzati proprio per commercializzare le carte di credito/pagamento in luoghi diversi dai locali commerciali degli stessi intermediari e/ degli agenti stessi(es: presso esercizi commerciali convenzionati, presso luoghi di grande transito quali aeroporti e stazioni ferroviarie o, ancora, per visite su appuntamento presso il domicilio o la sede dei potenziali clienti).

3



Una siffatta inclusione finirebbe per impedire totalmente lo svolgimento di un'attività (quella appunto di promozione e conclusione, per il tramite degli agenti in servizi di pagamento, di contratti relativi all'emissione di carte di credito e/o pagamento al di fuori dei locali commerciali) che appare del tutto legittima ed in linea con la normativa primaria (art. 128-quater, comma 6, TUB) e prassi vigenti e, peraltro, fino ad oggi largamente diffusa in un settore che – come sopra ricordato e a differenza di quello bancario caratterizzato dall'utilizzo di una rete consolidata di sportelli - opera la propria offerta di prodotti e servizi principalmente al di fuori dei propri locali commerciali. Apparirà inoltre evidente il grave squilibrio che una tale limitazione porrebbe in termini di libertà di concorrenza e sviluppo degli strumenti di pagamento, anche non "bancari" e alternativi al contante.


Alla luce di quanto sopra, si chiede:

- di chiarire che il decreto in commento sia destinato a disciplinare i soli "agenti nei servizi di pagamento" che svolgano attività di c.d. *money transfer* e, quindi, non quelli che svolgono altri servizi di pagamento e, in particolare, coloro che svolgono attività di promozione e collocamento di carte di credito e/ pagamento;

in subordine, e ove il provvedimento si intenda applicabile anche agli agenti che svolgono attività di promozione e collocamento di carte di credito e/o pagamento, si chiede che venga chiarito che, nei confronti di questi ultimi, non trova applicazione la previsione contenuta all'art. 5, comma 1 della bozza di decreto.

- Art. 6 "Ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell'elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalità gli agenti in attività finanziaria che:  
a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;  
b) hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attività finanziaria iscritti": bisogna chiarire se i requisiti sub a) e b) debbano, o meno, ricorrere congiuntamente.

Distinti saluti.

  
Francesco Fontana  
Direttore Affari Legali e Societari